

# Fiscal News

n° 8 Settembre 2mila17

*Rivista informativa a cura  
dell'ufficio fiscale della  
Presidenza nazionale*

*In questo numero...*

**SPESOMETRO  
2017**

 **CENTRO  
SPORTIVO  
ITALIANO**

## **Il nuovo spesometro 2017 per ASD e SSD in regime forfettario (legge 398 del 1991)**

### Scadenza e soggetti obbligati

Il 5 ottobre 2017 scade il termine, più volte prorogato, per l'invio della comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA del primo semestre 2017. Questo adempimento – già noto come “spesometro” - riguarda, pressoché, tutti i soggetti dotati di partita IVA tra cui anche le ASD e SSD in regime forfettario (legge 398 del 1991). Quasi sicuramente il Governo concederà una ulteriore proroga a seguito del blocco informatico che il sistema ha subito in questi giorni ed in relazione alle gravi critiche mosse, al riguardo, dagli ordini professionali.

Ovviamente, le associazioni prive di partita iva (o che, pur avendola, non l'hanno movimentata nel corso del primo semestre 2017 non avendo emesso alcuna fattura) non dovranno compilare e trasmettere lo spesometro. Le ASD e SSD in regime di contabilità ordinaria o semplificata (dunque non aderenti al regime 398), invece, sono soggette all'adempimento e dovranno effettuarlo con le modalità ordinarie previste per tutti i contribuenti (invio dei dati relativi sia alle fatture di vendita che a quelle di acquisto)

### ASD e SSD in regime 398 trasmettono solo i dati delle fatture di vendita

Rispetto alla precedente versione dello spesometro, quello nuovo presenta, per fortuna, alcuni elementi di semplificazione a vantaggio degli enti sportivi dilettantistici: con propria circolare l'Amministrazione Finanziaria ha precisato, infatti, che i sodalizi in regime 398 comunicano solo ed esclusivamente i dati relativi alle fatture attive emesse verso i propri clienti e le eventuali note di variazione delle fatture attive stesse;

In virtù dell'adesione al regime forfettario, ASD e SSD non comunicano invece:

- i dati relativi alle fatture di acquisto emesse dal 1 gennaio 2017 sino al 30 giugno 2017
- i dati relativi a scontrini e ricevute fiscali di qualsiasi tipo ed importo.

Quali sono i dati della fattura che vanno trasmessi?

I dati da indicare nello spesometro sono semplicemente quelli di norma esposti in ciascuna fattura di vendita e in particolare:

- Data e numero della fattura;
- codice fiscale/partita iva del cliente
- Base imponibile;
- Aliquota applicata;
- Imposta;

Un dato specifico che lo spesometro potrebbe richiedere è, invece, quello relativo alla natura di particolari operazioni ad iva zero (fuori campo, esenti, non imponibili, non soggette). Con riferimento a queste, lo spesometro chiede di indicare la giustificazione del non assoggettamento al tributo, fornendo una serie di codici N1, N2, N3, N4, ecc.

Tenendo conto che nella maggior parte dei casi (sponsorizzazioni, cessioni di beni e servizi a terzi non associati, somministrazione alimenti e bevande, servizi di benessere ecc.) le ASD e SSD applicano l'aliquota ordinaria del 22% (anche se ne versano il 50% in via forfettaria), i casi più frequenti di esenzione da imposta sul valore aggiunto possono essere:

- esenzione art. 10 c. 20 Dpr 633 del 1972 – operazioni educative della gioventù e dell'infanzia svolte da soggetto riconosciuto ovvero su convenzione, bando, progetto finanziato da amministrazioni pubbliche. Le fatture che contraddistinguono tali operazioni vanno indicate con il codice N4= esenti

- fuori campo IVA art. 4 comma 4 Dpr 633 del 1972
- corrispettivi per attività istituzionale svolta con i propri soci, tesserati ovvero con altre associazioni facenti parte dello stesso circuito associativo (CSI nel nostro caso) e con i relativi soci, tesserati, ecc. Le fatture che contraddistinguono tali operazioni vanno indicate con il codice N2= non soggette;
- escluse art 15 Dpr 633 1972 – sarebbero i meri rimborsi di spesa anticipati in nome e per conto del cliente e dunque ri-esposti in fattura senza addebito dell'iva. Sono contraddistinti con il codice N1 = esclusi art. 15

Ovviamente una fattura può contenere più operazioni imponibili, escluse o esenti. In tal caso, sarà possibile attribuire a ciascuna operazione il relativo codice N1, N2, e così via.

#### Compilazione e trasmissione telematica


Compilazione e trasmissione dello spesometro 2017 esigono che l'associazione disponga dei codici di accesso al sistema Entratel o Internet, o in alternativa, anche al Sistema pubblico di identità digitale (Spid). L'agenzia delle entrate non ha pubblicato un software gratuito liberamente scaricabile per la compilazione. Questa dovrà essere effettuata direttamente dal sito internet Fatture e Corrispettivi, [cliccando sul presente link](#), oppure ricorrendo ai servizi di un CAF o consulente esterno.

Tale scelta è stata aspramente criticata proprio perché, rispetto al passato, impedisce ai soggetti non iscritti alle procedure telematiche di provvedere, in proprio, alla redazione del dichiarativo in modo da conferire ai CAF o ai professionisti abilitati il solo compito di effettuare la trasmissione telematica (una opzione questa, che di solito, consente di risparmiare una parte importante dei costi di assistenza fiscale). Ed è questo uno dei motivi per cui da più parti del mondo delle


professioni e delle imprese, si è creata una forte onda di scontento nei confronti di questo tentativo, invero alquanto sperimentale, di digitalizzazione, con polemiche assurde anche sulle prime pagine di stampa e televisioni. Come segnalato, è dunque assai probabile che la scadenza venga prorogata.

L'interfaccia della piattaforma si presenta come nella figura di seguito: si dovrà inserire il codice entratel e relativa password e PIN oppure il codice fiscale autenticandosi con il sistema SPID o CNS.


Il Decreto del 2011 all'art. 3. Attività formativa, prevede in capo alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, l'onere di disciplinare l'erogazione di corsi di formazione e di addestramento BLS D Basic Life Support And Defibrillation. A distanza di due anni, nel 2013 ed a corroborazione di quanto già statuito, nell'Allegato E) del Decreto c.d. Balduzzi all'art. 4.2 Formazione, viene ribadita la necessità dei corsi BLS D che, con un addestramento sia teorico che pratico, consentono al personale di utilizzare i DAE defibrillatori semiautomatici esterni (anche di tipo pediatrico).




Dopo essersi accreditata, la ASD/SSD dovrà selezionare l'opzione "ME STESSO" e premere OK.




Successivamente apparirà un menù scelta, come nell'immagine sotto riprodotta. Per accedere alle funzionalità dello spesometro, sarà sufficiente cliccare su **DATI DELLE FATTURE** nel relativo riquadro posto a sinistra.




Come precisato nel paragrafo precedente, i soggetti aderenti al regime 398, comunicano solo i dati relativi alle fatture emesse. Dunque si dovrà cliccare il relativo riquadro in alto a sinistra.




Apparirà la schermata relativa al CLIENTE, ossia al soggetto al quale è intestata la fattura.



Dopo aver immesso i dati anagrafici del cliente (come già riportati in fattura, avendo cura tuttavia di verificarne la correttezza), si potrà procedere ad inserire, numero e data della fattura, nonché il relativo imponibile, l'aliquota (22% di norma, in taluni casi anche 10% e 4) e l'iva.



Nella figura successiva, infatti, si evidenziano i campi in giallo che sono sempre da compilare. Solo se l'iva è zero, trattandosi di operazioni esenti, escluse o non imponibili, si dovrà anche compilare il campo NATURA, inserendo anche uno dei codici descrittivi N1, N2, ecc. in relazione al tipo di esenzione o esclusione di cui l'operazione beneficia. Di solito anche questo dato è esposto in fattura.



Dopo aver terminato l’inserimento delle fatture, il sito FATTURE E CORRISPETTIVI consente di effettuare il controllo di correttezza dei dati inseriti, modificarli ove necessario, sigillarli quando si è sicuri che tutto è corretto ed effettuare la trasmissione telematica.

Purtroppo, come precisato in precedenza, questo sistema è accessibile solo a soggetti che si sono previamente accreditati tramite uno dei sistemi ammessi dall’Amministrazione Finanziaria (Entratel, Fisconline, SPID, CNS). Pertanto chi ne è sprovvisto, deve farsi prima accreditare oppure ricorrere ai servizi di un consulente o CAF, sia per l’inserimento dei dati che per la relativa trasmissione telematica.

### Sanzioni e ravvedimento

In caso di invio di dati incompleti, errati, ovvero in caso di invio tardivo dei medesimi (ossia oltre il termine ufficiale che, al momento è il 5 ottobre 2017) le sanzioni complete ammontano ad un massimo di 2 euro a fattura (errata, omessa, tardivamente inviata, ecc.), per ogni fattura non comunicata, per una complessiva sanzione che, in ogni caso, non può superare l’ammontare di 1.000 euro a trimestre. Se l’errore viene corretto entro i primi 15 giorni dalla scadenza, la sanzione scende a 1 euro a fattura e 500 euro per il trimestre.

Per fortuna errori e carenze sono sanabili con il ravvedimento operoso: , se ci si accorge di aver sforato i termini o di aver commesso uno o più errori è possibile sanare la carenza, inviando i dati corretti e pagando solo il ravvedimento operoso con somme ben inferiori a quelle “piene” , come da tabella indicata di seguito.

<b>Spesometro 2017 ravvedimento e sanzioni</b>	sanzioni nei primi 15 giorni	oltre i 15 giorni dalla scadenza
<b>Entro 90 giorni</b>	euro 20 (sanzione ridotta a 1/9 di 180 euro)	euro 40 (sanzione 1/9 di 360 euro)
<b>Entro la dichiarazione annuale (stesso anno)</b>	euro 22,50 (sanzione base di euro 180, ridotta a 1/8)	euro 45 (sanzione base di euro 360, ridotta a 1/8)
<b>Entro la dichiarazione annuale (anno successivo)</b>	euro 25,71 (sanzione base di euro 180, ridotta a 1/7)	euro 51,43 (sanzione base di euro 360, ridotta a 1/7)
<b>Oltre la scadenza dichiarazione annuale (anno successivo)</b>	euro 30 (sanzione base di euro 180, ridotta a 1/6)	euro 60 (sanzione base di euro 360, ridotta a 1/6)
<b>Dopo la constatazione della violazione con p.v.c., (fino alla notifica dell'atto impositivo)</b>	euro 36 (sanzione base di euro 180, ridotta a 1/5)	Euro 72 (sanzione base di euro 360, ridotta a 1/5)

Inoltre l'Agenzia delle Entrate, con proprio comunicato stampa, ha stabilito che eventuali ritardi non superiori a 15 giorni rispetto alla scadenza originaria, ed eventuali errori materiali (ossia a carattere non doloso) non saranno sanzionati, sulla base della valutazione obiettiva degli uffici.

# *Fiscal News*

*Grazie per l'attenzione*

**Ufficio Giuridico e Fiscale**  
*Dr. Francesco Tramaglino*

